

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1975

#### Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 novembre 1962, n. 1610, « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », si dette la possibilità, nei confronti dei fondi rustici montani di qualunque dimensione e nei confronti dei piccoli fondi rustici situati altrove, di rimediare alle numerosissime irregolarità alle quali erano andate soggette, specialmente nei comuni montani e nelle zone depresse, le intestazioni delle piccole proprietà, senza bisogno di esperire le complicate e costose normali procedure, ma mediante semplice ricorso al pretore e dimostrando titolo idoneo di possesso di almeno due anni o il pacifico e continuato possesso ultraventennale.

Il provvedimento prevedeva anche che, per i fondi suddetti, i trasferimenti immobiliari che non fossero stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andassero esenti, all'atto della regolarizzazione, da tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie.

Il beneficio era limitato a chi avesse instaurato la necessaria procedura entro 5 anni dal-

l'entrata in vigore. Questa legge ebbe benefici effetti soprattutto in relazione alla dimostrazione del diritto di proprietà per l'ottenimento dei crediti agrari di miglioramento e per l'applicazione delle norme per la formazione della piccola proprietà contadina.

Le applicazioni della legge furono relativamente numerose anche se, per essere essa poco conosciuta, il ricorso alla stessa non sia stato, specie all'inizio della sua operatività, molto frequente, talchè con la legge 9 ottobre 1967, n. 952, il termine originario di scadenza per la instaurazione delle procedure venne prorogato di altri 5 anni.

Alla scadenza di tale ulteriore termine non tutti i potenziali beneficiari ne avevano approfittato. Ciò dette luogo ad un'ulteriore proroga per cui il beneficio in questione veniva esteso ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974.

Ora anche tale termine è scaduto con la conseguenza che i numerosi proprietari, i quali, per una od altra ragione, non si sono tempestivamente fatti parte diligente, si trovano ora esclusi dalla possibilità di regolarizzare il loro titolo di proprietà con procedura abbreviata.

L'inerzia di tali interessati è, in gran parte, certamente dovuta all'errata persuasione che l'ultima proroga avesse la durata della prima e cioè di cinque anni, mentre l'ultima legge ha prorogato il precedente termine di appena un anno e qualche giorno.

Dare agli interessati una ulteriore possibilità di usufruire della facilitazione di cui trattasi si dimostra, quindi, equo ed opportuno anche perchè, come è già stato giustamente

rilevato in occasione della prima proroga della legge, il beneficio non solo giova ai proprietari interessati ma è di larga utilizzazione pubblica.

Il presente disegno di legge tende appunto alla riapertura del termine per l'instaurazione della procedura semplificata in questione ed alla possibilità di usufruirne nel limite di un quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, prorogate con legge 9 novembre 1967, n. 952, ed ulteriormente prorogate con legge 1° novembre 1973, n. 754, si applicano ai procedimenti iniziati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.